

# Anticipare la successione in azienda

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

**Domanda.** *Possiedo il 60% delle quote di una Srl che si occupa di impianti elettrotecnici. L'altro 40% è posseduto da mia moglie che non lavora in azienda come me. Ho due figli di cui uno, il primogenito, lavora con me, mentre l'altro ha scelto una strada diversa. Vorrei cedere a mio figlio primogenito le mie quote. Mia moglie si sarebbe resa disponibile a rinunciare alla sua quota di eredità. Professionisti locali mi hanno parlato del patto di famiglia come veicolo per attuare questa mia volontà. Può essere una soluzione per me?*

**Lettera firmata. Brescia**

**Risposta.** L'istituto del patto di famiglia è uno degli strumenti potenzialmente utilizzabili nell'ambito della pianificazione patrimoniale, con particolare riferimento al passaggio generazionale. A parere di chi scrive, non necessariamente questo modello operativo può rappresentare la soluzione ottimale in determinate fattispecie, in quanto, per una serie di criticità sotto il profilo della sua attuazione (più ipotizzabile peraltro in ambiti dove regna una certa armonia a livello familiare), l'istituto ha trovato sino a oggi scarsa applicazione. A differenza di altre formule più utilizzate come il trust e la holding di famiglia. Ciò premesso, possiamo evidenziare alcuni elementi per potere inquadrare lo strumento nelle sue linee essenziali, da conoscere per potere effettuare una prima valutazione di opportunità. L'istituto è stato tipizzato in Italia con l'emanazione di una legge (n.55/2006) che ha permesso alcune modifiche integrative al codice civile attraverso l'inserimento di nuovi articoli (dal 768-bis al 768-octies); tali, comunque, da costituire l'unica eccezione al divieto dei patti successori (che non consentono di potere disporre della propria successione in forma diversa dal testamento), principio assoluto nel nostro assetto legislativo sino a tale data.

Il patto di famiglia (che è un contratto/convenzione che realizza una "successione anticipata") prevede uno schema dove devono essere presenti tre categorie di protagonisti, pena la sua invalidità: un soggetto "cedente" (titolare di azienda o di partecipazioni societarie che siano espressione di attività d'impresa) che intenda trasferire le partecipazio-



**Roberto Lenzi**  
studio legale Lenzi  
e Associati di Milano

ni (oppure l'azienda o ramo della stessa) a uno o più discendenti denominati "assegnatari". Al patto dovranno altresì intervenire anche altri partecipanti non assegnatari, identificabili in tutti coloro che sarebbero "legittimari" (cioè gli eredi che la legge prevede non possano essere esclusi dall'asse ereditario) se al momento della stipulazione del patto si aprisse la successione dell'imprenditore. A favore di questi ultimi, sempre che non vi rinunci, dovrà essere operata una compensazione corrispondente al valore di legittima (calcolata come se la successione si aprisse in quel momento), da parte degli assegnatari. La compensazione sarà tassata come donazione, ma con le franchigie e l'aliquota prevista per il disponente (1 milione e 4%). Con l'anticipazione delle spettanze ai legittimari, saranno inibite agli stessi sia l'azione di riduzione (contro le disposizioni lesive della quota di legittima) che la collazione (conferimento, da parte degli eredi, nella massa attiva del patrimonio ereditario accettato le liberalità ricevute in vita dal defunto).

Non pare azzardato ipotizzare che nelle realtà imprenditoriali italiane a conduzione familiare possano esistere seri ostacoli (per gli assegnatari) nel reperimento delle risorse finanziarie per tacitare i familiari non beneficiari dell'attribuzione dell'azienda o delle quote sociali. Altre variabili sono connesse alle disposizioni in materia di impresa familiare e societaria (eventuali limiti o vincoli connessi a determinate clausole) e quelle attinenti alle vicende familiari che coinvolgono l'imprenditore stesso, come un futuro matrimonio ovvero avesse ulteriori figli (legittimi, naturali, adottivi). In questo ultimo caso, tutti questi nuovi soggetti sarebbero in condizione di vantare gli stessi diritti di coloro che erano legittimari al momento della stesura del patto e richiedere quanto loro dovuto.

Al patto di famiglia è riconosciuto il non assoggettamento alla tassa sulle successioni e donazioni qualora il trasferimento avvenga a favore dei discendenti e le partecipazioni trasferite consentano all'assegnatario di acquisire o integrare il controllo (oltre il 50%) della società contestualmente all'esercizio dell'attività per almeno 5 anni.



Indirizzate i vostri  
quesiti a:  
**patrimoni@class.it**  
oppure a  
**Patrimoni,**  
**Rubrica lettere,**  
via Burigozzo, 5  
20122 Milano